
Regolamento del Consiglio dell'Ordine

CAPITOLO 1 – GENERALITA'

Il presente regolamento è redatto in base all'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e si limita a disciplinare l'attività del Consiglio dell'Ordine.

CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 2.1 – Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell'Albo ai sensi dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Segretario, il Tesoriere.

ART. 2.2 – Elezione delle cariche del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine dovrà essere convocato secondo la normativa vigente. Nel corso della prima seduta il Consiglio procederà ad eleggere nell'ordine: il Presidente, il Vice Presidente se nominato dal Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 2.3 – Nomina del vice Presidente

Il Presidente ha facoltà di nominare all'interno del Consiglio un Vice Presidente. Il Consiglio prende atto della nomina con apposita delibera. E' facoltà del Presidente revocare la nomina.

ART. 2.4 – Nomine coordinatori commissioni e altri delegati

Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, i coordinatori delle Commissioni. I coordinatori nominati dall'Ordine in qualità di responsabili delle Commissioni sono tenuti ad osservare quanto previsto nel regolamento delle commissioni deliberato e approvato dal Consiglio e relazionare periodicamente al Consiglio sullo stato dei rapporti intrapresi. E' fatto a loro divieto di intraprendere iniziative autonome rispetto al mandato e alle disposizioni del Consiglio.

Su proposta del presidente il Consiglio può nominare delegati che possano occuparsi di particolari tematiche individuate dal Consiglio e/o dei rapporti con enti o istituzioni esterne (Università, Regione, Comuni, Stampa ecc.). Tutte le nomine decadono con il Consiglio.

ART. 2.5 – Compiti del Presidente

Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee.

Il Presidente adotta tutti provvedimenti che non competono specificatamente all'Assemblea e al Consiglio Direttivo, e assume tutte le iniziative finalizzate all'attuazione dei programmi e delle decisioni del Consiglio.

ART. 2.6 – Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per iscrizione all'albo (ai sensi dell'art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) – sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine.

Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ART. 2.7 – Compiti del Segretario

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Segretario:

- ricevere le domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti dell'albo;
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari;
- curare la corrispondenza;
- coordinare e dirigere il personale dipendente dell'Ordine, provvedendo agli adempimenti connessi ai rapporti lavorativi in essere;
- autenticare le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio;
- avere in consegna l'archivio e la biblioteca.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulta il meno anziano per iscrizione all'Albo (art. 39 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

ART. 2.8 – Compiti del Tesoriere

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere:

- essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

In caso di necessità, il Consiglio designa un consigliere per sostituire il Tesoriere.

ART. 2.9 – Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)

E' compito del Consiglio dell'Ordine:

- Eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- Designare i propri rappresentanti nella Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Calabria e nelle commissioni del Consiglio Nazionale Ingegneri;

-
- Deliberare in ordine alle adesioni ad organismi o associazioni operanti in campi di interesse degli ingegneri rappresentati;
 - Definire i settori di attività dell'Ordine e deliberare in merito alla struttura organizzativa;
 - Definire ed approvare l'organico dell'Ente e deliberare su ogni problema del personale dipendente;
 - Dare i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere;
 - Fissare il contributo annuale e le tasse previste dal vigente ordinamento professionale;
 - Stabilire le linee politiche e programmatiche dell'attività dell'Ordine e definire gli obiettivi da perseguire;
 - Istituire le commissioni consultive e altre figure di supporto;

CAPITOLO 3 – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ART. 3.1 – Convocazione

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente (in sua assenza è presieduto dal vice Presidente, o in assenza di questi dal Consigliere che fra i presenti risulta il più anziano per l'iscrizione all'Albo). Le convocazioni sono trasmesse ai Consiglieri con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o per posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella lettera di convocazione verranno indicati la data, l'orario di inizio della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

ART. 3.2 – Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno della seduta di Consiglio è predisposto dal Presidente che esamina le eventuali richieste dei Consiglieri e degli iscritti.

Su richiesta di almeno 1/5 Consiglieri il Presidente è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno nel primo Consiglio utile e comunque entro 30 gg. dalla richiesta, salvo casi di urgenza.

Le modifiche e/o le integrazioni all'Ordine del Giorno possono essere apportate, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, anche durante lo svolgimento del Consiglio.

Nel caso non siano presenti tutti i Consiglieri è ammessa, in apertura della seduta, la modifica della sequenza dei punti, attraverso voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

ART. 3.3 – Validità delle sedute

Il Consiglio è valido con la presenza di almeno 8 consiglieri. Se questo non viene raggiunto la seduta è dichiarata deserta.

ART. 3.4 – Attività

Il Consiglio lavora collegialmente. I Consiglieri possono venire incaricati dal Consiglio di preparare e istruire pratiche o esaminare varie problematiche inerenti la professione.

Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei Consiglieri e delle Commissioni.

ART. 3.5 – Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi.

Le Delibere, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno riportare:

- il testo;
- il numero dei consiglieri presenti al voto;
- il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari e le eventuali dichiarazioni di voto.

ART. 3.6 – Verbali

I Verbali delle sedute di Consiglio vengono redatti a cura del Segretario, sulla base degli appunti e/o registrazioni effettuati durante la seduta.

I Verbali devono riportare integralmente le deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, ed ogni altra dichiarazione che ogni singolo Consigliere richiede esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le 2 successive sedute.

I Verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili presso la sede dell'Ordine previa esplicita e motivata richiesta.

ART. 3.7 – Presenza in Consiglio

Ai sensi dell'art. 41 della legge 2537/1925, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell'art. 2 del DPR n° 169 dell'8 luglio 2005 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo.

ART. 3.8 – Interventi in Consiglio

Al fine di trattare tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, allo scopo di fornire a tutti la possibilità di dichiarare la propria posizione, gli interventi dei Consiglieri sono di norma limitati a in minuti 5 (escluso il relatore) per ogni punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente può concedere una deroga nel caso di una comprovata necessità o per l'importanza dell'argomento posto in trattazione.

Gli interventi in Consiglio sono limitati agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 3.9 – Modalità di svolgimento delle sedute

Le sedute dell'Ordine possono svolgersi in presenza, da remoto o in modalità mista, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD).

Per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, l'Ordine degli Ingegneri di Cosenza si avvale di metodi e strumenti di lavoro collegiale atti a garantire l'effettiva compartecipazione dei consiglieri, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.

Per la validità delle riunioni in modalità telematica restano fermi i requisiti richiesti per le riunioni svolte in via ordinaria.

La convocazione di una riunione in modalità telematica presuppone la disponibilità, dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, di strumenti idonei ad assicurare:

- a) l'accertamento del numero e dell'identità dei Consiglieri presenti;
- b) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri presenti, che consenta loro di partecipare in via simultanea e su un piano di perfetta parità al dibattito;
- c) la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione;
- d) la piena e integrale visione, da parte dei Consiglieri presenti, dei documenti oggetto di votazione;
- e) la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
- e) la redazione, in forma sintetica, e l'approvazione del verbale, anche in riunione successiva;
- f) la riservatezza della riunione, fatta salva la possibilità, su proposta del Presidente, di consentire la partecipazione di altri soggetti.

La convocazione delle riunioni telematiche deve essere inviata a tutti i Consiglieri in carica, secondo le consuete modalità previste per la convocazione delle riunioni del Consiglio in via ordinaria.

Se all'ora stabilita nella convocazione per l'inizio della riunione o durante il relativo svolgimento sorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico

di uno o più Consiglieri partecipanti, si darà ugualmente corso alla riunione, previo accertamento del numero legale di partecipanti. I Consiglieri che, per via dei problemi anzidetti, siano impossibilitati a collegarsi in videoconferenza, saranno considerati assenti giustificati. Qualora, invece, il numero legale non sia garantito, la riunione sarà interrotta e/o rinviata

ART. 3.10 – Segreto d'ufficio

I Consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali

ART. 3.11 – Rimborsi spese

Il Consiglio può decidere di rimborsare le spese vive sostenute dal Presidente e dei Consiglieri, osservando quanto previsto dallo specifico regolamento;

CAPITOLO 4 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

ART. 4.1 Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Cosenza è stato approvato in seduta di Consiglio con deliberazione del 14 luglio 2022, assunta con voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri. Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza dei Consiglieri.

ART. 4.2 Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione mediante Delibera di Consiglio, quando le stesse assumano carattere normativo, come già indicato nell'art. 1 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è composto da 4 capitoli e n° 23 articoli.